

Paolo Oreto

47

COLLANA FORMULARI & GUIDE

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

CON COMMENTO ALL'ARTICOLATO
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLE RETTIFICHE
PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 164 DEL 15 LUGLIO 2016

SOFTWARE INCLUSO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI APPALTI



**PRONTO
GRAFILL**
Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni

**GRAFILL**

Paolo Oreto

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

ISBN 13 978-88-8207-887-4

EAN 9 788882 078874

Formulari e Guide, 47

Seconda edizione, luglio 2016

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2016

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

➤	INTRODUZIONE	p.	1
1.	LE TRE DIRETTIVE EUROPEE	"	3
1.1.	La Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni	"	4
1.2.	La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti e la Direttiva 2014/25/UE sui settori esclusi.....	"	5
2.	LA NORMATIVA PREVIGENTE IN ITALIA	"	7
3.	LA LEGGE DELEGA	"	9
4.	IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	"	22
5.	I DECRETI MINISTERIALI E LE LINEE GUIDA ANAC	"	39
6.	L'ARTICOLATO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E LE FAQ DELL'ANAC	"	62
7.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (PARTE I)	"	76
7.1.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Parte I) – Principi generali e disposizioni comuni (Titolo I, artt. 1-3)	"	76
7.2.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Parte I) – Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione (Titolo II, artt. 4-20).....	"	86
7.3.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Capo I) – Pianificazione programmazione e progettazione (Titolo III, artt. 21-27).....	"	102
7.4.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Parte I) – Modalità di affidamento – Principi comuni (Titolo IV, artt. 28-34).....	"	116
8.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (PARTE II)	"	127
8.1.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (Titolo I, artt. 35-36).....	"	127

8.2.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Qualificazione delle stazioni appaltanti (Titolo II, artt. 37-43).....	p.	133
8.3.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Modalità comuni alle procedure di affidamento (Capo I) – Disposizioni comuni (Sezione I, artt. 44-53)	"	141
8.4.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Procedure di scelta per il contraente per i settori ordinari (Capo II, articoli 59-65)	"	160
8.5.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Svolgimento delle procedure per i settori ordinari (Capo III) – Bandi e avvisi (Sezione I artt. 66-76).....	"	171
8.6.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Svolgimento delle procedure per i settori ordinari (Capo III) – Selezione delle offerte (Sezione II artt. 77-93)	"	182
8.7.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Aggiudicazione per i settori ordinari (Titolo IV artt. 94-99)	"	208
8.8.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Esecuzione (Titolo V artt. 100-113).....	"	216
8.9.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Disposizioni applicabili e ambito (Sezione I artt. 114-121)	"	240
8.10.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Procedura di scelta del contraente (Sezione II artt. 122-132).....	"	245
8.11.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche (Sezione III artt. 133-139)...	"	253
8.12.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Servizi sociali concorsi di progettazione e norme su esecuzione (Sezione IV artt. 140-141)....	"	258
8.13.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei servizi sociali (Capo II artt. 142-144).....	"	260
8.14.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nel settore dei beni culturali (Capo III, artt. 145-151).....	"	262
8.15.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Concorsi di progettazione (Capo IV, artt. 152-157) ..	"	268
8.16.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Servizi di ricerca e sviluppo (Capo V, art. 158).....	"	273
9.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: CONTRATTI DI CONCESSIONE (PARTE III)	"	280
9.1.	Contratti di concessione (Parte III) – Principi generali e situazioni specifiche (Titolo I) – Principi generali (Capo I, artt. 164-169).....	"	280

9.2.	Contratti di concessione (Parte III) – Principi generali e situazioni specifiche (Titolo I) – Garanzie procedurali (Capo II, artt. 170-173).....	p.	286
9.3.	Contratti di concessione (Parte III) – Principi generali e situazioni specifiche (Titolo I) – Esecuzione delle concessioni (Capo III, artt. 174-178).....	"	288
10.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE (PARTE IV)	"	296
10.1.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Partenariato pubblico-privato – Contraente generale (Titolo I, artt. 179-191).....	"	296
10.2.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Partenariato pubblico-privato (Titolo I, artt. 180-191).....	"	297
10.3.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – In House (Titolo II, articoli 192-193).....	"	310
10.4.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Contraente generale (Titolo III, artt. 194-199).....	"	313
11.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI (PARTE V)	"	321
11.1.	Infrastrutture e insediamenti prioritari (Parte V, artt. 200-203).....	"	321
12.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (PARTE VI)	"	326
12.1.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Contenzioso (Titolo I) – Ricorsi giurisdizionali (Capo I, art. 204).....	"	326
12.2.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Contenzioso (Titolo I) – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Capo II, artt. 205-211).....	"	327
12.3.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Governance (Titolo II, artt. 212-215).....	"	335
12.4.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Disposizioni transitorie, di coordinamento, abrogazioni (Titolo III, artt. 216-219).....	"	345
∇	DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – ALLEGATI	"	351
	Allegato I – Elenco delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1).....	"	353
	Allegato II – Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 164 comma 1	"	360
	Allegato III – Autorità governative centrali.....	"	362
	Allegato IV – Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari	"	363
	Allegato V – Caratteristiche relative alla pubblicazione	"	364
	Allegato VI – Elenco degli atti giuridici dell’Unione	"	365
	Allegato VII – Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8.	"	366
	Allegato VIII – Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa	"	367
	Allegato IX – Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144.....	"	372

Allegato X – Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale	p.	375
Allegato XI – Requisiti relativi agli strumenti e a i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché del piani e progetti nei concorsi	"	376
Allegato XII – Informazioni che devono figurare nei documenti di gara In relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nel settori ordinari e speciali.....	"	377
Allegato XIII – Definizione di talune specifiche tecniche	"	378
Allegato XIV – Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali	"	380
Allegato XV – Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali.....	"	405
Allegato XVI – Registri di cui all'articolo 83	"	408
Allegato XVII – Mezzi di prova dei criteri di selezione	"	411
Allegato XVIII – Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3	"	413
Allegato XIX – Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152	"	414
Allegato XX – Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152	"	415
Allegato XXI – Informazioni da inserire nei bandi di concessione	"	416
Allegato XXII – Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici	"	418
Allegato XXIII – Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni	"	419
Allegato XXIV – Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici	"	421
Allegato XXV – Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa.....	"	422
↳ INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO	"	423
Note sul software incluso	"	423
Requisiti hardware e software	"	423
Download del software e richiesta della password di attivazione.....	"	424
Installazione ed attivazione del software	"	424

INTRODUZIONE

A distanza di circa 10 anni dall'emanazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», viene rivisitata tutta la normativa italiana sui lavori pubblici e con un colpo di spugna vengono abrogati sia il Codice dei contratti che il Regolamento di attuazione.

Sembra, così, giungere a conclusione un processo iniziato con la pubblicazione, nel mese di marzo 2014 delle tre Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e 2014/23/UE relative rispettivamente agli appalti pubblici, ai settori speciali ed alle concessioni. Dal novembre 2004 (presentazione alle Camere dello schema di legge delega da parte del governo Renzi) al gennaio 2016 (approvazione definitiva della legge delega), in oltre un anno abbiamo visto passare sotto i nostri occhi molteplici versioni di una legge delega che, nel suo percorso tra Camera e Senato sino alla definitiva approvazione, si è sempre più gonfiata di principi tra i quali alcuni fortemente voluti dagli operatori del settore.

Un totale di 59 principi alcuni dei quali non compiutamente rispettati nel D.Lgs. n. 50/2016.

In pratica sono stati necessari ben 21 mesi dei 24 disponibili (al fine di evitare una procedura d'infrazione per il mancato recepimento delle direttive) per la definitiva approvazione della legge delega inerente il recepimento delle tre direttive e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture mentre nei rimanenti 3 mesi è stato necessario predisporre ed approvare il nuovo Codice.

All'inizio del mese di marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, uno schema di Decreto Legislativo che, dopo i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato, è stato approvato in via definitiva il 15 aprile 2016.

Probabilmente, il provvedimento avrebbe avuto bisogno di un tempo maggiore per evitare le problematiche che si stanno già riscontrando a causa della mancanza di un idoneo periodo transitorio.

Tra l'altro, il D.Lgs. n. 50/2016 è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile e da quella data sono stati abrogati sia il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 che il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Per entrare compiutamente in vigore occorre attendere, poi, l'emanazione di una serie di provvedimenti da parte dei Ministeri e da parte dell'ANAC con la conclusione che una notevole parte del Regolamento n. 207/2010 resterà in vita sino all'emanazione degli stessi.

Dopo una prima parte iniziale in cui sono trattate, in via del tutto generale, le tre direttive europee, la normativa previgente al D.Lgs. n. 50/2016, la Legge delega n. 11/2016 e lo stesso D.Lgs. n. 50/2016, il testo contiene un'analisi dettagliata dei 220 articoli per la quale sono stati di notevole aiuto due documenti contenenti la “*Sintesi del contenuto*” e le “*Schede di lettura*” predisposte dal Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera congiuntamente al Servizio Studi del Senato, successivamente alla presentazione da parte del Governo dello schema di Decreto Legislativo approvato in prima istanza il 3 marzo 2016.

Per ognuno dei 220 articoli che compongono il D.Lgs. n. 50/2016, vengono riportati il testo dell'articolo, come, eventualmente, rettificato dall'Avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2016, ed il commento allo stesso che, ovviamente, non può essere esaustivo anche per il fatto che allo stesso faranno seguito, nel prossimo anno, oltre 60 provvedimenti che dovranno essere emanati dai Ministeri e dall'ANAC con la precisazione che per alcuni non c'è scadenza temporale e che per altri è previsto un periodo transitorio non quantificato in cui dovranno essere utilizzate intere parti del Regolamento n. 207/2010.

Leggendo, infatti, con la dovuta attenzione il D.Lgs. n. 50/2016 predisposto in riferimento alla Legge delega n. 11/2016, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto alla previgente normativa, occorre che siano predisposti numerosi provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

Il D.Lgs. n. 50/2016, quindi, non sarà accompagnato da un Regolamento di attuazione ma chi ha pensato che con l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l'Italia avrebbe avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione.

Ecco la nuova normativa sui lavori pubblici è costituita, in atto, soltanto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ma, certamente, nei prossimi mesi saranno aggiunte altre tessere che arricchiranno, sempre di più, il testo base e non dovremo più avere a che fare con un gran numero di articoli ma con un gran numero di provvedimenti che, probabilmente, renderanno il lavoro di tutti noi sempre più complesso.

Nel testo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuto nei capitoli dal 7 al 12 sono riportate tutte le modifiche introdotte dall'Avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2016.

Luglio 2016

L'Autore

CAPITOLO 1

LE TRE DIRETTIVE EUROPEE

Sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Economica Europea n. L.94/1 del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le tre Direttive europee 2004/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 relative rispettivamente agli appalti pubblici, ai settori speciali ed alle concessioni con la precisazione che le prime due sostituiscono le due previgenti Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

Le tre Direttive sono entrate in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e quindi il 18 aprile 2014 e gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle Direttive stesse entro due anni dall'entrata in vigore delle due Direttive e, quindi, entro il 18 aprile 2016.

Si profilava, dunque, già nel mese di marzo del 2014, un nuovo e pesante intervento sul Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sul Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si trattava di una nuova soluzione interessante per il fatto stesso che Parlamento, Governo, Autorità di vigilanza, Professionisti e Imprese, invece di pensare a rabberciare un Codice dei contratti che, ormai, faceva acqua da tutte le parti avrebbero potuto utilizzare l'obbligatorietà del recepimento delle tre Direttive per rivisitare tutta la normativa sugli appalti inserendo, anche, quella nuova sulle concessioni.

Le tre nuove Direttive modificano le norme sugli appalti pubblici comunitari e, per la prima volta, stabiliscono nell'Unione europea norme comuni in materia di contratti di concessione e garantiscono una qualità e un rapporto qualità-prezzo migliori con più facilità di presentare offerte per le piccole e medie imprese.

Grazie al nuovo criterio di "*offerta economicamente più vantaggiosa*" nei criteri di aggiudicazione, sarebbe stato opportuno mettere più enfasi su qualità, considerazioni ambientali, aspetti sociali o innovazione, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi; è stata, poi, introdotta una procedura del tutto nuova, volta a rafforzare soluzioni innovative e cioè i nuovi "*partenariati per l'innovazione*" che consentiranno alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, senza pregiudicarne la soluzione, lasciando così spazio alle autorità pubbliche e all'offerente per trovare insieme soluzioni innovative.

Con le tre nuove Direttive la procedura di gara per le imprese è più semplice, grazie a un "*documento unico europeo di gara*" standard, basato sull'autocertificazione e, soltanto, il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. La Commissione ha stimato che l'onere amministrativo per le imprese sarà ridotto di oltre l'80% mentre per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, le nuove Direttive incoraggiano anche la suddivisione dei contratti in lotti.

Per combattere il dumping sociale e garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati, le nuove Direttive comprendono norme per il subappalto e disposizioni più severe sulle “*offerte anormalmente basse*”; i contraenti che non rispettano la normativa UE sul lavoro potranno essere esclusi dalla presentazione di offerte.

La nuova Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni ricorda che gli Stati membri restano liberi di decidere su come siano eseguiti i lavori pubblici o siano erogati i servizi *in house* o esternalizzandoli a società private e “non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico”, riconoscendo, inoltre, la particolare natura dell’acqua come un bene pubblico ed accettandone l’esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole.

1.1. La Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni

La Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, disciplina organicamente un settore finora solo parzialmente regolato a livello UE. L’aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici, infatti, è stata soggetta sinora alle norme di base della Direttiva 2004/18/CE, mentre l’aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero scontava un vero e proprio vuoto giuridico al quale era possibile sopperire solo mediante l’applicazione dei principi contenuti nei Trattati (libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza).

I principali elementi della nuova Direttiva sono:

- 1) il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche nazionali, in base al quale esse possono decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici, essendo altresì libere di espletare tali compiti direttamente, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, o di conferirli a operatori economici esterni;
- 2) la possibilità, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, i servizi d’interesse economico generale, mentre la Direttiva esclude dal suo campo di applicazione i servizi non economici d’interesse generale;
- 3) la definizione di concessione e la sua specificità rispetto a quella di appalto pubblico; per concessione deve intendersi un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto per mezzo del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi che sono oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi; la parte del rischio trasferito al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
- 4) l’obbligatorietà di applicare la Direttiva alle concessioni di lavori o di servizi il cui valore è pari o superiore a 5.225.000 euro (ogni due anni la Commissione verifica che tale

soglia corrisponda a quella stabilita nell'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio per le concessioni di lavori e se del caso procede alla sua revisione);

- 5) la durata limitata delle concessioni, secondo la stima fatta dalle autorità pubbliche in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. È in ogni caso stabilito che per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici (gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione);
- 6) il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza che, nelle procedure di aggiudicazione, sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore; tali criteri devono assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore; tali criteri possono anche essere ambientali, sociali, o relativi all'innovazione; inoltre, nell'esecuzione dei contratti di concessione gli operatori economici devono rispettare gli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, il diritto nazionale, i contratti collettivi o dalle disposizioni ambientali, sociali e di diritto del lavoro previste da Convenzioni internazionali (l'elenco di tali Convenzioni è stabilito nell'Allegato X della Direttiva);
- 7) la necessità che le amministrazioni aggiudicatrici prendano misure adeguate per combattere frodi, favoritismi e corruzione e per prevenire efficacemente, identificare e risolvere i conflitti di interesse che possono sorgere in occasione dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione di concessione.

La Direttiva regola la fattispecie del subappalto della concessione, stabilendo tra l'altro che l'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, deve essere assicurato attraverso azioni appropriate da parte delle autorità nazionali competenti nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, come le agenzie di ispezione del lavoro o agenzie di protezione ambientale; la garanzia dell'applicazione di tali standard è garantita anche nel caso in cui diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e il concessionario.

1.2. La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti e la Direttiva 2014/25/UE sui settori esclusi

Le due Direttive 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, modificano e sostituiscono, rispettivamente, la Direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori "speciali" a quella dei settori classici.

Tra le principali novità vengono segnalati:

- il crescente ricorso all'autocertificazione, con l'introduzione del documento di gara unico europeo (DGUE) che conterrà le informazioni relative all'azienda e l'autocertificazione dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare (si tratta di una novità a livello europeo, ma senza alcun tratto realmente rivoluzionario per il nostro ordinamento in cui il processo di decertificazione è stato avviato da tempo);
- l'introduzione di misure incentivanti l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare;
- l'incentivazione alla suddivisione degli appalti in lotti; qualora il contratto non venga suddiviso in lotti di dimensioni più piccole, l'amministrazione aggiudicatrice sarà tenuta a dare motivazione della decisione assunta;
- la previsione, in riferimento ai requisiti di fatturato, di una regola che impone alle stazioni appaltanti di non introdurre nei bandi soglie minime di fatturato sproporzionate rispetto al valore del contratto (al massimo possono richiedere un fatturato doppio rispetto all'importo a base di gara);
- la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese (nel caso di procedura aperta il tempo minimo per la presentazione delle offerte passa da 52 a 35 giorni, in caso di procedura ristretta da 37 a 30 giorni);
- l'obbligo, entro un periodo di transizione di 30 mesi, di stabilire la comunicazione integralmente elettronica tra la P.A. e le imprese in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte;
- l'introduzione di nuove procedure di affidamento che aumentano le possibilità di negoziazione tra la P.A. e le imprese in corso di gara, come ad esempio i "*partenariati per l'innovazione*", che consentono alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, lasciando spazio alle autorità pubbliche e all'offerente per trovare insieme soluzioni innovative;
- l'ampliamento delle possibilità di ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) da parte delle stazioni appaltanti. Solo per i settori ordinari, viene introdotta la procedura competitiva con negoziazione (in risposta ad un bando le imprese inviano un'offerta iniziale che viene negoziata e progressivamente "*limata*" con la P.A. fino ad arrivare all'offerta finale);
- la possibilità per gli Stati membri di prevedere il pagamento dei subappaltatori per le prestazioni affidate direttamente da parte dell'autorità aggiudicatrice, consentendo ai subappaltatori di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento;
- l'introduzione, in materia di subappalto – per combattere il dumping sociale e garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati – di disposizioni più severe sulle "*offerte anormalmente basse*";
- la preferenza, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione nell'assegnazione degli appalti, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT);
- la spinta, infine, all'uso strategico degli appalti per ottenere merci e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.

LA NORMATIVA PREVIGENTE IN ITALIA

Sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 la normativa italiana sugli appalti pubblici era basata, essenzialmente sul Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e sul Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*».

Dalla pubblicazione e sino alla fine del 2015, il Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) per un totale di oltre 600 articoli hanno subito oltre 500 modifiche con oltre 6.000 (Si! Seimila) pronunce dell'Autorità di vigilanza e dei Tribunali Amministrativi! Una miriade di modifiche, a volte anche ondivaghe, difficili da seguire e da metabolizzare.

Era abbastanza chiaro, già prima dell'emanazione delle tre nuove Direttive europee, che non sarebbe stato più possibile andare avanti con modifiche (con decreti-legge e leggi di modifica che molto spesso abrogavano modifiche precedenti), deliberazioni, determinazioni, segnalazioni, risoluzioni, emendamenti, interpretazioni, sentenze e che era giunta l'ora di mettere un punto alla farraginosità, pessima comprensione ed applicazione delle norme sui lavori pubblici che, di fatto, hanno provocato i problemi che conosciamo ed hanno portato l'Italia ad uno dei primi posti in Europa per la corruzione negli appalti pubblici.

Ma volendo fare un minimo di storia, è opportuno ricordare che, prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 163/2006, lo Stato Italiano, dovendo procedere al recepimento delle due Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con l'articolo 25 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) delegò il Governo a recepire le due Direttive e nel citato articolo 25 veniva precisato, anche, che il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due Direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
- semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
- conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della disciplina;
- adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

In ottemperanza dell'articolo 25 della Legge delega, successivamente ai pareri previsti della Conferenza unificata Stato-Regione, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari, il Governo emanò il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" con cui fu possibile:

- recepire le due Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, unificando le disposizioni comuni;
- disciplinare in un unico contesto normativo non soltanto i lavori pubblici ma anche i servizi e le forniture;
- cancellare, abrogandole, ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la Legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, con il recepimento delle due Direttive europee non si verificarono modifiche sostanziali nel campo dei servizi e delle forniture mentre per quanto concerne i lavori pubblici, si verificarono importanti variazioni dovute al fatto che le precedenti norme si discostavano parecchio dalle norme dell'Unione europea.

Dopo oltre quattro anni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 163/2006, nel mese di dicembre 2010 fu pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*". In verità il previgente Regolamento n. 207/2010 avrebbe dovuto vedere la luce, così come disposto all'articolo 253, comma 2 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 entro un anno dall'entrata in vigore del previgente Codice dei Contratti mentre entrò in vigore, centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, l'8 giugno 2011 e sino a tale data si continuò ad utilizzare il Regolamento della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, cioè il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

LA LEGGE DELEGA

La Legge 28 gennaio 2016, n. 11 delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare – nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi specifici elencati nelle lettere da a) a sss) – due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:

- l’attuazione delle tre Direttive, il cui termine per l’adozione è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle Direttive europee per il loro recepimento;
- il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Restava ferma la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico Decreto legislativo. Il Governo ha optato per l’adozione di un unico provvedimento e, sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che condensa in unico provvedimento le finalità legate al recepimento delle Direttive e al riordino della normativa vigente.

All’articolo 1, comma 1 la legge delega detta i seguenti dei seguenti 59 principi e criteri direttivi specifici:

- a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
- b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture denominato “*Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*”, recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre Direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l’altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

- c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei;
- d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto disposto dalla lettera r);
- e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche;
- f) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre Direttive;
- g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;
- h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
- i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;
- l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
- m) previsione di una specifica disciplina per i contratti segretiati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, individuando le circostanze che giustificano il

ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza;

- n) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle Direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- o) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;
- q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:
 - 1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
 - 2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi e durata, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;
 - 3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;
 - 4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;
 - 5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive

- da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC;
- 6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti;
- r) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese;
- s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;
- t) attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;
- u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;
- v) previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura;
- z) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;
- aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;

- bb)* razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
- cc)* revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP S.p.a., dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvisionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- dd)* contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera *bb)*, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;
- ee)* introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni imprevedute e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
- ff)* utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia,

quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

- gg) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
- hh) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse:
- 1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;
 - 2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
 - 3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;
- ii) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un'adeguata rotazione, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla Direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;
- ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della

salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed è previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera *sss*), debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

- mm*) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;
- nn*) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
- oo*) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
- pp*) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, in linea con quanto sancito dall'articolo 42, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;
- qq*) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore

della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;

- rr)* revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;
- ss)* razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- tt)* al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa indicazione dell'amministrazione competente, delle modalità e delle tempistiche per addvenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;
- uu)* revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità;
- vv)* disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- 1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
 - 2) previsione che il curatore del fallimento possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possa essere affidatario di subappalti e che possa stipulare i relativi contratti quando l'impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
 - 3) previsione che il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita;

- 4) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
 - 5) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa stessa;
 - 6) disciplina dei casi in cui l'ANAC può, nelle fattispecie di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;
- zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;
- aaa) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative, garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari; al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;

- bbb*) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;
- ccc*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;
- ddd*) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- eee*) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all'ente con affidamento in house, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto;
- fff*) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di

manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

- ggg)* previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
- hhh)* disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella Sezione II del Capo I del Titolo I della Direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta Direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- iii)* obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a ventiquattro mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- III)* avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con

revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

- mmm*) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle Direttive, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE;
- nnn*) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;
- ooo*) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;
- ppp*) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;
- qqq*) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo;
- rrr*) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori;
- sss*) espresso superamento delle disposizioni di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e

la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del Capo IV del Titolo III della Parte II del codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Il nuovo Codice dei Contratti con la veste del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta* e, quindi, il 19 aprile 2016.

Il decreto legislativo è stato approvato, definitivamente, dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 e dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato del 18 aprile 2016 è stato firmato dal Capo dello Stato ed è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sul supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 è stata, poi, pubblicata la Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» in cui sono evidenziati, in riferimento ad ogni articolo del D.Lgs. n. 50/2016, i corrispondenti articoli relativi ai principi dettati dalla Legge delega n. 11/2016, alle tre Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed al previgente D.Lgs. n. 163/2006.

È opportuno precisare che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha avuto una lunga e travagliata storia durata 24 mesi e che lo stesso, prima dell'approvazione definitiva da parte del Governo è stato sottoposto, così come previsto dalla Legge delega n. 11/2016, ai pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari che hanno dato parere positivo con numerose osservazioni.

Il nuovo D.Lgs. n. 50/2016 contiene 220 articoli e 25 allegati e, secondo quanto prevede la Legge delega, provvede all'abrogazione del previgente D.Lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei Contratti pubblici, e del previgente D.P.R. n. 207/2010 recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti. In luogo della disciplina regolamentare la Legge delega prevede l'emanazione di linee guida di carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Ma vediamo, adesso, in un breve riassunto quali sono, dalla A alla Z, le peculiarità riscontrabili nel testo approvato che è composto da 220 articoli suddivisi nelle seguenti parti:

- Parte I (*Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni*) (artt. 1-34);
- Parte II (*Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture*) (artt. 35-163);

- Parte III (*Contratti di concessione* (artt. 164-178);
- Parte IV (*Partenariato pubblico provato e contraente generale*) (artt. 179-199);
- Parte V (*Infrastrutture e insediamenti prioritari*) (artt. 200-203);
- Parte VI (*Disposizioni finali e transitorie*) (artt. 204-217).

ABROGAZIONI (art. 217 D.Lgs. n. 50/2016)

Le abrogazioni vengono trattate nella Parte VI e nel dettaglio al comma 1 dell'articolo 217 del nuovo Codice dei Contratti dove viene precisato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice e, quindi, dal 19 aprile 2016 sono abrogati il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010) nonché tutte le altre 41 norme vigenti in contrasto con il nuovo Codice. In verità è opportuno precisare che, all'articolo 216 rubricato «*Disposizioni transitorie e di coordinamento*», viene precisato che alcune parti del previgente Regolamento n. 207/2010 resteranno in vigore anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sino all'emanazione di vari atti da parte dei Ministeri e dell'ANAC.

AFFIDAMENTI DEI CONCESSIONARI (art. 177 D.Lgs. n. 50/2016)

In riferimento a quanto dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera *iii*) della Legge delega n. 11/2016 al comma 1 dell'articolo 177 del nuovo Codice viene confermato l'obbligo per i concessionari in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non affidatari con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, a mettere in gara almeno l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali sia per la stabilità del personale impiegato che per la salvaguardia delle professionalità.

L'obbligo di gara per i concessionari in essere non scatta subito, ma tra due anni e cioè a partire dal 19 aprile 2018 e, così come disposto al comma 3, la verifica del rispetto del limite dell'80% dovrà essere effettuata dell'ANAC, che potrà sanzionare le violazioni più gravi.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA (art. 23, 46, 95 D.Lgs. n. 50/2016)

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è trattato negli articoli 23 (Parte I) e 46 (Parte II). All'articolo 23 sono definiti i livelli di progettazione e viene precisato che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo con la novità rispetto all'articolo 93 del previgente D.Lgs. n. 163/2016 della diversa denominazione del progetto preliminare che adesso viene chiamato progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sempre all'articolo 23 sono precisati gli obiettivi della progettazione che, oltre al soddisfacimento dei bisogni della collettività ed alla conformità con le norme ambientali ed urbanistiche vigenti sono anche quelli di assicurare la compatibilità geologica, geomorfologica ed idrologica dell'opera, l'accessibilità ed adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche e di garantire la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera.

Con l'articolo 46 vengono, poi, elencati i soggetti che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, alla progettazione definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo

alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. Allo stesso articolo 46 vengono, poi, elencati i soggetti che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Per quanto concerne la possibilità del miglioramento delle condizioni di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti disposto alla lettera *ccc*) della Legge delega n. 11/2016, nel D.Lgs. n. 50/2016, l'unico accenno è rilevabile al comma 13 dell'articolo 95 rubricato «*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*» in cui viene espressamente detto che le amministrazioni aggiudicatrici, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per i giovani professionisti.

AGGREGAZIONI STAZIONI APPALTANTI (art. 37 D.Lgs. n. 50/2016)

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione, come disposto al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Si tratta, indubbiamente, di una novità perché le amministrazioni non potranno fare più gare per qualsiasi importo e con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, così come disposto al comma 1 del citato articolo 37, le stazioni appaltanti potranno procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie precedentemente indicate, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione. Le amministrazioni che non sono in possesso della necessaria qualificazione dovranno rivolgersi, obbligatoriamente, a una centrale di committenza. I Comuni non capoluogo, invece, a loro scelta, dovranno usare la centrale di committenza oppure dovranno consorzarsi tra di loro.

ANAC (art. 213 D.Lgs. n. 50/2016)

Se cerchiamo l'acronimo «ANAC» all'interno D.Lgs. n. 50/2016 lo ritroviamo circa 100 volte e nell'articolo 213 (Parte VI) relativo all'Autorità nazionale anticorruzione, che nasce in riferimento alle previsioni sparse in più lettere dell'articolo 1, comma 1 della Legge delega n. 11/2016, viene espressamente stabilito che l'ANAC, tra l'altro, vigila sui contratti pubblici affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore, formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore, predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori, vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa. D'altra parte la maggiore novità che si riscontra nel nuovo Codice dei Contratti è, proprio, la centralità dell'ANAC che gestirà tutte le banche dati del settore compreso tutti i nuovi albi previsti sia nella Legge delega che nel D.Lgs.

di attuazione n. 50/2016 e che ha il compito di predisporre le nuove e numerose linee guida che sostituiranno il previgente Regolamento n. 207/2010. Ed è per questo che l'ANAC nella seduta del Consiglio del 17 febbraio 2016, ha costituito una Commissione di studio al fine di procedere alla stesura dei provvedimenti normativi attuativi del nuovo Codice dei Contratti.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO (art. 35 D.Lgs. n. 50/2016)

Con l'inserimento del comma 18 nell'articolo 35, torna in maniera stabile l'anticipazione del prezzo contrattuale a favore delle imprese. L'anticipazione viene fissata nel 20% dell'importo contrattuale e deve essere corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

APPALTO INTEGRATO (art. 59 D.Lgs. n. 50/2016)

Al comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 50/2016 viene affermato, espressamente, che è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. L'appalto integrato, di fatto resta nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

Nei casi più generali, quindi, gli appalti relativi ai lavori dovranno essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo.

AUTOSTRADE (art. 178 D.Lgs. n. 50/2016)

L'articolo 178 rubricato «*Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio*» nel recepire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *lll*) e *mmm*) della Legge delega n. 11/2016 stabilisce, al comma 1, che le concessioni autostradali scadute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla data del 19 aprile 2016 devono andare in gara entro sei mesi sempre dall'entrata in vigore del nuovo Codice. Nel caso in cui, invece, la scadenza, come precisato al successivo comma 3, avverrà nei 24 mesi successivi alla citata data di entrata in vigore del nuovo Codice, il concedente deve avviare la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni del nuovo Codice, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5 del nuovo Codice stesso. Nel caso in cui, invece, la scadenza sia inferiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, la procedura di gara deve essere indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.

Al comma 7 viene, poi, precisato che per le opere non completamente ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo da parte del concessionario subentrante. Per ultimo, al comma 8, è precisato che per le concessioni autostradali il rischio operativo da trasferire al privato deve comprendere anche il rischio traffico.

AVCPASS E DOCUMENTAZIONE DI GARA (art. 81 D.Lgs. n. 50/2016)

Con l'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 arriva una nuova modifica per quanto concerne l'AVCPASS. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, la Banca dati

centralizzata, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, sarà gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Così come disposto al comma 13 dell'articolo 216 del provvedimento, fino dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 81 comma 2 del nuovo Codice, in cui sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016)

Nel rispetto di quanto previsto nel criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *zz*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 e in attuazione dell'articolo 63 direttiva 2014/24/UE, l'avvalimento è l'istituto attraverso cui l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. È previsto, altresì, che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici abbiano la possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, soltanto se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari e, nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. La stazione appaltante, a sua volta, verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, nel qual caso impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri.

Nell'istituto dell'avvalimento, trattato all'articolo 89 (Parte II) del D.Lgs. n. 50/2016, la novità, contenuta al comma 3, consiste nel fatto che la stazione appaltante dopo aver verificato se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. sempre nello stesso comma 3 è precisato che nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

BANDI DI GARA (art. 71 D.Lgs. n. 50/2016)

Nell'articolo 71 del D.Lgs. n. 50/2016 che richiama l'articolo 49 della Direttiva 2014/24/UE e risponde ai principi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*) della Legge delega n. 11/2016, viene precisato che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara, che, al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, sono redatti secondo i bandi tipo predisposti dall'ANAC.

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) (art. 23 D.Lgs. n. 50/2016)

Alla lettera *oo*) della Legge delega n. 11/2016 veniva precisato che era necessario valorizzare la fase progettuale anche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici,

quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture. Tale indicazione è stata inserita nel D.Lgs. n. 50/2016 all'articolo 23 (Parte I) dove al comma 13 viene precisato che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Nessun obbligo, quindi, di usare il BIM e sempre nello stesso comma 13 è, poi, precisato che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definite le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016.

CABINA DI REGIA (art. 212 D.Lgs. n. 50/2016)

L'articolo 212 del D.Lgs. n. 50/2016 contiene la novità della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di indirizzo e di coordinamento. La Cabina di regia avrà il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del nuovo Codice dei Contratti e sulle difficoltà riscontrate in fase di applicazione, di esaminare proposte di modifiche normative, di promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto. Per evitare sovrapposizioni con l'ANAC, è stato previsto che eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici saranno segnalati all'ANAC per i provvedimenti di competenza. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti e, quindi, entro il 18 luglio 2016, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.

Pertanto, la Cabina di regia avrà il compito:

- di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del nuovo Codice dei Contratti e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- curare la fase di attuazione del nuovo Codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;
- esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal nuovo Codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica;
- promuovere la realizzazione di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto;
- promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

CENTRALI DI COMMITTENZA (artt. 37 e 38 D.Lgs. n. 50/2016)

Alle centrali di committenza sono dedicati gli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel dettaglio all'articolo 37 viene precisato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi

di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché, per qualsiasi importo, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Al di sopra di tale soglia le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria qualificazione, procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

CLAUSOLE SOCIALI E CRITERI PREMIALI (art. 50 D.Lgs. n. 50/2016)

Così come previsto nell'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 che riprende le lettere *ddd*), *fff*), *ggg*), *iii*) della Legge delega n. 11/2016, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, possono prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche «*clausole sociali*» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

COMMISSIONI AGGIUDICATRICI (art. 77 D.Lgs. n. 50/2016)

Nella Legge delega n. 11/2016, all'articolo 1, comma 1, lettera *hh*) è prevista la creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione con lo spirito di evitare la nomina da parte delle stazioni appaltanti. Nel testo dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 troviamo, al comma 3, la novità che le stazioni appaltanti, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, possono derogare dall'albo dell'ANAC nominando componenti interni alla stessa stazione appaltante.

Nella maggior parte delle gare si tornerà, quindi, come prima con la nomina dei commissari da parte delle stazioni appaltanti e l'albo ANAC servirà soltanto per la nomina dei commissari soltanto nelle gare sopra soglia. Per ultimo, nelle more della predisposizione dell'albo ANAC, così come disposto al comma 12 dell'articolo 216, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

CONFLITTO DI INTERESSE (art. 42 D.Lgs. n. 50/2016)

L'intero articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 è dedicato al «*Conflitto di interesse*» ed al comma 2 dello stesso viene precisato che si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può

influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

CONCESSIONI (art. 164 e seguenti D.Lgs. n. 50/2016)

Ai contratti di concessione è dedicata la parte III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che è stata predisposta nel rispetto della Direttiva 2014/23/UE. Con l'articolo 165 del nuovo Codice dei Contratti è trasferito ai privati il «*rischio operativo*», riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario.

L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera *fff*) del nuovo Codice, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili.

Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E CONCORSI DI IDEE (artt. 152-156 D.Lgs. n. 50/2016)

Ai concorsi di progettazione, nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono dedicati gli articoli 152-155 che, in pratica, ricalcano gli articoli 78-81 della Direttiva 2014/24/UE mentre i concorsi di idee sono trattati all'articolo 156 che ricalca l'articolo 108 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 senza che negli stessi sia affrontato e risolto il problema della valorizzazione della fase progettuale con una adeguata promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione così come disposto alla lettera *oo*) della Legge delega.

CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO (art. 111 D.Lgs. n. 50/2016)

Al controllo tecnico, contabile e amministrativo, richiamato alla lettera *ee*) della Legge delega n. 11/2016, il D.Lgs. n. 50/2016 dedica l'articolo 111 in cui, al comma 1, è precisato che, con decreto del Ministro delle infrastrutture da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici saranno approvate le linee guida che individueranno, compiutamente, gli atti e gli strumenti che utilizzano il direttore dei lavori e l'Ufficio di Direzione dei lavori nella gestione della fase realizzativa dei lavori.

Al comma 17 dell'articolo 216 è, poi, precisato che fino all'adozione del citato decreto continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I (artt. 178-202) del previgente Regolamento n. 207/2010.

CONTRAENTE GENERALE E COMPITI DI DIREZIONE LAVORI (artt. 179-199 D.Lgs. n. 50/2016)

Il Contraente generale ed al partenariato pubblico privato sono trattati nell'intera Parte IV del provvedimento (artt. 179-199). Mentre al comma 8 dell'articolo 102 rubricato «*Controlli sull'esecuzione e collaudo*» viene precisato che «*è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore*».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)

I contratti sotto soglia vengono trattati all'articolo 36 (Parte II) in cui viene precisato che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori o inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 (135.000 o 209.000 in funzione del tipo di amministrazione) per le forniture e i servizi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti con la precisazione che i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per ultimo per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante ricorso alle procedure ordinarie sopra soglia.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art. 95 D.Lgs. n. 50/2016)

Ai criteri di aggiudicazione è dedicato l'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in cui sono utilizzati l'articolo 67 della Direttiva 2014/24/UE e gli articoli 81, 82 e 83 del previgente Codice dei Contratti nonché i principi rilevabili alle lettere *p)*, *ff)*, *gg)*, *oo)*, *ccc)*, *ddd)*, *fff)*, *ggg)* della Legge delega n. 11/2016.

Nel comma 3 del citato articolo 95 viene precisato che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera ma anche i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro.

Sempre all'articolo 95, al comma 4 viene, altresì, precisato che il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE (artt. 204-211 D.Lgs. n. 50/2016)

Il contenzioso è trattato nell'intero Titolo I della Parte VI (artt. 204-211) che in parte ricalca alcuni articoli del previgente 3 legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con la novità inserita nell'articolo 211 relativa all'ampliamento dei poteri dell'ANAC. In pratica, la novità consiste nel fatto che viene reso vincolante il parere che l'ANAC emette in fase di definizione stragiudiziale delle controversie su richiesta di imprese o stazioni appaltanti.

DIBATTITO PUBBLICO (art. 22 D.Lgs. n. 50/2016)

Nel comma 1 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 50/2016, così come disposto alla lettera *qqq*) della Legge delega n. 11/2016, è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio individuate, così come disposto al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico. Per ultimo, ai comma 3 e 4 è precisato che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto precedentemente indicato e che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE (art. 44 D.Lgs. 50/2016)

Al comma 1 dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 50/2016 è disposto che entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, con un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione saranno definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (art. 85 D.Lgs. n. 50/2016)

L'intero articolo 85 rubricato «*Documento di gara unico europeo*» ripropone l'articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018 e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa alcune condizioni dettagliatamente indicate nello stesso articolo 85.

È giusto ricordare che sulla *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea n. L3/16 IT del 6 gennaio 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.

GARE ELETTRONICHE (art. 58 D.Lgs. n. 50/2016)

Così come disposto all'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. L'utilizzo dei sistemi

telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica.

INCENTIVO 2% AI DIPENDENTI P.A. (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)

Mentre resta la possibilità che gli incarichi vengano affidati, indifferentemente, a professionisti interni o esterni alla stazione appaltante, così come disposto alla lettera *rr)* della Legge delega, viene modificata, con il comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la norma relativa all'incentivazione dei tecnici pubblici dipendenti con la precisazione che per l'esecuzione le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. In pratica, quindi, non sarà corrisposto nessun incentivo per la progettazione.

LAVORI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE (art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)

Si tratta dell'unica eccezione alle regole generali del Codice. Come disposto al comma 1, in riferimento ai principi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera *l)* della Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, soltanto nei casi di somma urgenza che non consentono alcun indugio, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in deroga rispetto alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come disposto al comma 2, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente ed, in riferimento al comma 3, il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità.

Così come disposto al comma 7, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.

LEGGE OBIETTIVO (artt. 200-203 D.Lgs. n. 50/2016)

L'intera Parte V (artt. 200-203) del provvedimento approvato è dedicata al superamento della legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443) anche in riferimento alle previsioni contenute nella lettera *sss)* della Legge delega n. 11/2016. Bisognerà procedere tramite le regole ordinarie e

non più con la leggi speciali ed i nuovi riferimenti sono, appunto contenuti negli articoli proposti nella citata Parte V.

Così come rilevabile nell'articolo 201, la pianificazione delle infrastrutture di interesse nazionale passerà dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), con le linee strategiche per la mobilità di persone e merci, da approvare ogni tre anni su proposta Ministero delle infrastrutture e successiva delibera del CIPE acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti. Poi, entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Codice e, quindi, entro il mese di aprile 2017, il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) conterrà l'elenco delle opere meritevoli di finanziamento.

LINEE GUIDA ANAC (art. 111 e 214 D.Lgs. n. 50/2016)

L'innovazione del Codice proseguirà anche a valle del decreto di recepimento delle Direttive europee. L'ANAC avrà, infatti, il compito di sottoporre al Ministero delle infrastrutture le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la propria attività nonché linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione del contratto da approvare entro tre mesi dal 19 aprile con decreto dello stesso Ministero. Una commissione sta già lavorando sul tema. L'idea è passare da un pacchetto di norme rigide a un sistema di «*soft law*», proposto dal presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone. Le linee guida fisseranno il quadro, all'interno del quale, in una fase successiva, si inseriranno altri interventi più di dettaglio, come le linee guida dedicate ai singoli settori (ad esempio per i servizi di progettazione), i bandi e i contratti tipo. In questo modo, il mercato potrà contare su una guida fluida e costantemente aggiornata.

Tra l'altro al comma 12 dell'articolo 214 è stabilito che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo Codice dei Contratti.

LOTTI (art. 51 D.Lgs. n. 50/2016)

L'intero articolo 51 del D.Lgs. n. 50/2016 è dedicato alla «*suddivisione in lotti*». Nello stesso, richiamando le norme contenute nell'articolo 46 della Direttiva 2014/24/UE, nell'articolo 65 della Direttiva 2014/25/UE nonché i principi riscontrabili nelle lettere *dd*) e *ccc*) della Legge delega n. 11/2016 viene precisato che al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti devono motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese. Viene espressamente previsto il divieto per le stazioni appaltanti di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

MASSIMO RIBASSO (art. 95 D.Lgs. n. 50/2016)

Così come disposto al comma 2, l'offerta economicamente più vantaggiosa diventa il criterio prevalente e lo stesso dovrà essere utilizzato sempre al di sopra di un milione di euro per i lavori, sopra i 209 mila euro per i servizi e le forniture ad elevata ripetitività e sopra i 40 mila euro per

i servizi di ingegneria e architettura. Il criterio del massimo ribasso può essere utilizzato, così come disposto al comma 4:

- per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)

Con l'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che richiama l'articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE e l'articolo 68 del previgente D.Lgs. n. 163/2006, è precisato che le stazioni appaltanti, come avviene adesso, escludono in ogni momento dalla partecipazione ad appalti o subappalti i soggetti condannati in via definitiva per alcuni reati: partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile. Altro motivo di esclusione saranno le violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia fiscale o di contributi previdenziali. Il comma 4 dell'articolo 80 dà, poi, alle pubbliche amministrazioni diverse prerogative nuove e la stazione appaltante, infatti, potrà escludere l'impresa che si è resa colpevole di gravi illeciti professionali o di significative carenze in un precedente contratto, che ha concluso accordi e ha posto in essere pratiche per falsare la concorrenza, che ha tentato di influenzare un'aggiudicazione, che si trova in una situazione di conflitto di interessi.

OFFERTE ANOMALE (art. 97 D.Lgs. n. 50/2016)

Al comma 2 si parla, nuovamente, di esclusione automatica delle offerte anomale ed è precisato che nel caso di lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso al di sotto della soglia comunitaria, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*.

OPERA PUBBLICA A SPESE DI UN PRIVATO (art. 20 D.Lgs. n. 50/2016)

Con il comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono escluse dall'applicazione del nuovo Codice dei Contratti i casi in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici.

Così come disposto al comma 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 50/2016, l'amministrazione, prima della stipula della convenzione, deve valutare che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto della convenzione.

OPERE SPECIALISTICHE (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016)

Così come disposto al comma 11 dell'articolo 89, non è ammesso l'avvalimento e sarà quindi necessario un raggruppamento temporaneo di imprese quando nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Viene considerato rilevante che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori, contro il 15% previsto nel previgente D.Lgs. n. 163/2006.

PAGAMENTI DIRETTI (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

Così come disposto al comma 13 dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ed in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

PARTENARIATI PER L'INNOVAZIONE (art. 65 D.Lgs. n. 50/2016)

Nell'articolo 65 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 viene introdotto il nuovo istituto del «Partenariato per l'innovazione» previsto all'articolo 31 della Direttiva 2014/24/UE ed all'articolo 49 della Direttiva 2014/25/UE. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

PERIODO TRANSITORIO (art. 216 D.Lgs. n. 50/2016)

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e con l'abrogazione del previgente Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del previgente Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 nasce un problema di gestione del transitorio come, per altro, fatto notare dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 dell'1 aprile 2016. Il Consiglio di Stato ha precisato che, essendo molteplici gli atti attuativi del Codice che dovranno sostituire l'attuale, pressoché unico, regolamento generale, è auspicabile che detto regolamento non sia abrogato con effetto immediato, il che creerebbe un vuoto normativo, ma dalla data di adozione dei singoli atti attuativi (che opereranno una ricognizione delle disposizioni sostituite). Ecco, quindi, che l'articolo 216 modella il periodo transitorio all'entrata in vigore dei singoli atti spostando la definitiva abrogazione del previgente Regolamento n. 207/2010 ad un anno circa dall'entrata in vigore del nuovo Codice ed, in particolare, per quanto concerne il previgente Regolamento lascia, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 le seguenti parti:

- Parte II, Titolo I, Capo I, dall'articolo 9 all'articolo 10;
- Parte II, Titolo II, Capo I, dall'articolo 14 all'articolo 43;

- Parte II, Titolo III, Capi I, II, III e IV, dall'articolo 60 all'articolo 96;
- Parte II, Titolo IX, Capi I e II, dall'articolo 178 all'articolo 210;
- Parte II, Titolo X, Capi I e II, dall'articolo 215 all'articolo 238;
- Parte II, Titolo XI, Capi I e II, dall'articolo 239 all'articolo 248;
- Parte III, dall'articolo 254 all'articolo 256;
- Parte VI, Titolo I e II, dall'articolo 343 all'articolo 356.

PROGRAMMAZIONE (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016)

Il D.Lgs. n. 50/2016 dedica alla Programmazione l'articolo 21 in cui, al comma 1, è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Al comma 2, poi, è aggiunto che le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Al comma 3 è, poi, precisato che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali devono contenere i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e devono indicare, previa attribuzione del codice unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici devono approvare, preventivamente, il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI (art. 38 D.Lgs. n. 50/2016)

Per quanto concerne la certificazione delle stazioni appaltanti, nell'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicati i requisiti sui quali sarà costruito il sistema di «certificazione» dell'ANAC. I requisiti di base saranno 5 e, precisamente le strutture organizzative stabili, la presenza di dipendenti con specifiche competenze, i sistemi di formazione e aggiornamento, il numero di gare svolte nel triennio e il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori. Saranno, invece, 4 i requisiti premianti e, precisamente l'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione, i sistemi di gestione in qualità degli uffici e dei procedimenti di gara, le tecnologie telematiche nella gestione delle gare e l'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

QUALIFICAZIONE IMPRESE (art. 84 D.Lgs. n. 50/2016)

Sul problema relativo alla qualificazione delle imprese nell'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 viene precisato che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150 mila euro sono qualificati in base al sistema unico di qualificazione attuato dalle SOA. Nel comma 2 del citato articolo viene, poi, precisato che, al fine di rendere più efficaci i controlli funzionali al rilascio dell'attestazione, l'ANAC, con proprie linee guida, individua livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.

Resta in vita, dunque, il previgente sistema di qualificazione delle imprese legato alle Società organismo attestazione (SOA). Le imprese, dunque, nel caso di lavori pubblici al di sopra della soglia dei 150 mila euro, dovranno essere in possesso, come adesso, dell'attestazione SOA. Così come disposto al comma 7, sopra i 20 milioni di euro, le stazioni appaltanti potranno chiedere requisiti aggiuntivi meglio descritti alle lettere *a)* e *b)* del citato comma 7. Entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, con un decreto del Ministero delle infrastrutture, sentita l'ANAC, potranno essere individuate nuove modalità di qualificazione.

RATING REPUTAZIONALE (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)

Con la norma inserita nel comma 10 dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, viene precisato che è istituito presso l'Autorità il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ad essi affidati.

REGOLAZIONE FLESSIBILE (art. 213 D.Lgs. n. 50/2016)

L'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all'ANAC ed, in particolare, il comma 2 dello stesso contiene la novità della predisposizione da parte dell'ANAC delle linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati che dovrebbero garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e dovrebbe fornire lo sviluppo delle migliori pratiche.

Al comma 16 dello stesso articolo viene, poi, aggiunto che al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, la stessa Autorità pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

RISCHIO OPERATIVO (art. 165 D.Lgs. n. 50/2016)

Nell'articolo 165 del D.Lgs. n. 50/2016, dedicato alle concessioni, viene precisato che i contratti di concessione comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

Il rischio operativo è in carico al privato che non è obbligato a rientrare degli investimenti e dei servizi che sta rendendo; lo Stato non è obbligato al riequilibrio per forza: il rischio operativo è in capo al privato.

RUP (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)

Al ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni è dedicato l'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale articolo è stato predisposto tenendo presenti i principi dei cui alle lettere *cc)*, *ll)* e *rr)* della Legge delega n. 11/2016.

Nel comma 6 del citato articolo è, poi, precisato che il responsabile del procedimento (RUP), per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, deve essere un tecnico ed ove non

sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

SANZIONI PER CHI NON DENUNCIA (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)

Con la norma inserita nel comma 10 dell'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene precisato che rientra nell'ambito dell'attività di gestione del sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)

Il soccorso istruttorio viene introdotto al comma 9 dell'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che richiama, tra l'altro, la lettera z) della Legge delega n. 11/2016. Nel citato comma 9 viene precisato che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.

SUBAPPALTO (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

Il subappalto è trattato all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che richiama l'articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE, l'articolo 88 della Direttiva 2014/25/UE, la lettera *rrr*) della Legge delega n. 11/2016 ed, anche, l'articolo 118 del previgente D.Lgs. n. 163/2006.

In pratica al comma 4 del citato articolo 105 viene precisato che i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto con le condizioni che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara, che all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo e che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori espressamente indicati in sede di offerta di eventuali motivi di esclusione.

Viene confermato, poi, al comma 5 che l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il tetto del 30% non vale dunque solo sulla categoria principale, ma anche sulle specialistiche, per le quali nel previgente D.Lgs. n. 163/2006 non c'erano limiti.

I DECRETI MINISTERIALI E LE LINEE GUIDA ANAC

Accanto all'abrogazione del previgente Regolamento n. 207/2010, viene prevista l'emanazione di vari Decreti ministeriali e di Linee guida ANAC. Leggendo, infatti, con la dovuta attenzione, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un notevole numero di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

Nella tabella di seguito proposta sono riportati, in rigoroso ordine cronologico, i provvedimenti che dovranno predisporre i Ministeri e quelli che dovrà predisporre l'ANAC e per ogni riga vengono riportati l'articolo di riferimento, la tipologia di provvedimento, il termine entro cui deve essere predisposto e le eventuali norme transitorie. È semplice notare come per molti provvedimenti non c'è alcuna scadenza temporale e che per alcuni in un periodo transitorio non quantificato dovranno essere utilizzate intere parti del previgente Regolamento n. 207/2010.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE

TABELLA 1) – A CARICO DEI MINISTERI

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
1	24, co. 8	Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.	18/6/2016	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.	Decreto già predisposto dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2	21, co. 8	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:	18/7/2016	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		<ul style="list-style-type: none"> – le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; – i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; – i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; – i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; – gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; – le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 		<p>interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.</p>	
3	24, co. 2	<p>Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC con cui vengono definiti i requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle società di professionisti; – delle società di ingegneria; – dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 	18/7/2016	Fino all'adozione dell'atto, si continuano ad applicare gli articoli 254-255-256 (Parte III – Titolo I) del Regolamento n. 207/2010.	
4	25, co. 13	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni	18/7//2016	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera con procedure semplificate per l'archeologia preventiva.			
5	38, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.	18/7/2016	Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
6	89, co. 11	Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con cui è definito l'elenco delle opere di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per	18/7/2016	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.			
7	111, co. 1, 2	Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.	18/7/2016	Fino all'adozione dell'atto, si continuano ad applicare gli articoli dal 178 al 210 (Parte II – Titolo IX – Capi I e II – Contabilità dei lavori) del Regolamento n. 207/2010.	Si tratta delle due linee guida sull'attività del Direttore dei lavori e del direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture approvate dall'ANAC il 21 giugno 2016. Da adottare con decreto Infrastrutture previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.
8	159, co. 4	Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.	18/7/2016	Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.	
9	212, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata con cui sono stabiliti la composizione e modalità di funzionamento cabina di regia attuazione codice.	19/7/2016	Nessuno	
10	23, co. 13	Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	31/7/2016	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM) presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all'articolo 38.			
11	58, co. 10	Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione emanate dall'AGID per la condivisione dei dati.	31/7/2016	Nessuno	
12	37, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.	19/10/2016	Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
13	73, co. 4	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, con cui sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al	19/10/2016	Fino alla data indicata nel decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.		speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.	
14	146, co. 4	Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione.	19/10/2016	Fino all'adozione del decreto, si continuano ad applicare gli articoli 248 e 251 del Regolamento n. 207/2010.	
15	196, co. 4	Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere.	19/10/2016	Fino all'istituzione dell'albo possono svolgere il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.	
16	81, co. 2	Provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, con cui vengono definite le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal nuovo codice.	31/12/2016	Nessuno	
17	22, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi	19/4/2017	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		avviati dopo la data di entrata in vigore del nuovo codice, con cui sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.			
18	41, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, con cui sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.	19/4/2017	Nessuno	
19	44, co. 1	Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto	19/4/2017	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agencia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, con cui sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.			
20	84, co. 12	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con cui vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.	19/4/2017	Nessuno	
21	201, co. 7	Approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del primo Documento pluriennale di programmazione che contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati.	19/4/2017	Nessuno	
22	23, co. 16	Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'indicazione del costo del lavoro determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.	Aggiornamento annuale	Fino all'adozione delle tabelle continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
23	1, co. 7	Direttive generali Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionali previo accordo con l'ANAC relative all'adozione di direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del nuovo codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.	Nessuno	Fino all'adozione dell'atto, si continuano ad applicare gli articoli dal 343 al 356 (Parte VI – Titoli I e II – Contratti eseguiti all'estero) del Regolamento n. 207/2010.	
24	23, co. 3	Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui vengono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.	Nessuno	Fino all'entrata in vigore del decreto, si continuano ad applicare gli articoli dal 14 al 43 (Parte II – Titolo II – Capo I – Progettazione e verifica del progetto) e gli articoli dal 239 al 247 (Parte II – Titolo XI – Capi I e II – Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale) del Regolamento n. 207/2010.	Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha, recentemente, completato il lavoro tecnico definendo i tre livelli di progettazione. Il testo è, adesso, al vaglio dell'Ufficio Legislativo del Ministero.
25	25, co. 2	Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, con cui si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco dei soggetti qualificati alle indagini archeologiche.	Nessuno	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.	
26	34, co. 1	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, contenente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati e tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Nessuno	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
27	34, co. 3	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui può essere previsto, nel caso di contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, l'aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica indicate.	Nessuno	Nessuno	
28	77, co. 10	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, con cui è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari.	Nessuno	Nessuno	
29	81, co. 2	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, con cui: <ul style="list-style-type: none"> – sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati; – si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla 	Nessuno	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.			
30	102, co. 8	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.	Nessuno	Fino all'adozione del decreto, si continuano ad applicare gli articoli dal 215 al 238 (Parte II – Titolo X – Collaudo dei lavori) del Regolamento n. 207/2010.	
31	103, co. 9	Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze sullo schema tipo di fidejussione.	Nessuno	Nessuno	
32	144, co. 2	Decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con cui sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.	Nessuno	Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.	
33	144, co. 5	Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, con cui sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di	Nessuno	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.			
34	185, co. 3	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono definite le modalità garanzia obbligazioni e i titoli di debito società di progetto.	Nessuno	Nessuno	
35	194, co. 12	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture con cui sono definite le modalità operatività garanzia obbligazioni verso contraente generale.	Nessuno	Nessuno	
36	196, co. 2	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono definite le modalità ed i limiti di utilizzazione dei fondi a disposizione per il collaudo delle grandi opere.	Nessuno	Nessuno	
37	202, co. 3	Uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE con cui sono individuate le risorse assegnate: <ul style="list-style-type: none"> – al Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate; – al Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 	Nessuno	Nessuno	
38	202, co. 4	Uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite: <ul style="list-style-type: none"> – le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità; 	Nessuno	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		– l’assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera <i>a</i>) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.			
39	202, co. 5	Uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.	Nessuno	Nessuno	
40	202, co. 6	Una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, nonché per effetto delle attività di <i>project review</i> , con cui sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”.	Nessuno	Nessuno	
41	203, co. 1	Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il	Nessuno	Nelle more dell’adozione del decreto continuano ad	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.		applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del nuovo codice.	
42	209, co. 16	Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono individuati i limiti dei compensi degli arbitri.	Nessuno	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, il corrispettivo è determinato applicando l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.	
43	214, co. 3	Decreto del Ministro delle infrastrutture relativa all'istituzione della struttura tecnica di missione.	Nessuno	Nessuno	
44	214, co. 12	Decreto con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice.	Nessuno	Nessuno	
45	215, co. 2	Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con cui possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.	Nessuno	Nessuno	

TABELLA 2) – A CARICO DELL'ANAC

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.	Stato
1	31, co. 5	Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio:	18/7/2016	Fino all'adozione dell'atto, si continuano ad applicare gli artt. 9-10 (Parte II – Titolo I	Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.	Stato
		<ul style="list-style-type: none"> – sui compiti specifici del RUP; – sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal codice, in relazione alla complessità dei lavori; – sull'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. 		– Capo I – Organi del procedimento) del Regolamento n. 207/2010.	deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme).
2	36, co. 7	<p>Linee guida relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure dei contratti sottosoglia e delle indagini di mercato; – alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 	18/7/2016	Fino all'adozione delle linee guida, l'individuazione degli operatori economici viene effettuata con indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzato dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.	Approvate dall'ANAC il 28/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme).
3	80, co. 13	<p>Linee guida da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione; – alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che sono significative. 	18/7/2016	Nessuno	Bozza in consultazione fino al 27 giugno.
4	84, co. 3	Ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione (SOA), e le modalità di svolgimento della stessa,	18/7/2016	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.	Stato
		provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso con successiva relazione al Governo ed al Parlamento.			
5	177, co. 3	Linee guida relative: <ul style="list-style-type: none"> – alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell'80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. 	18/7/2016	Nessuno	
6	181, co. 4	Linee guida adottate sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e relative: <ul style="list-style-type: none"> – al controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. 	18/7/2016	Nessuno	Bozza in consultazione fino al 27 giugno.
7	83, co. 10	Linee guida che definiscono il <i>rating</i> di impresa e delle relative penalità e premialità ed, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> – i requisiti reputazionali; – i criteri di valutazione degli stessi; – le modalità di rilascio della relativa certificazione. 	19/7/2016	Nessuno	Bozza in consultazione fino al 27 giugno.
8	78, co. 1	Atto che: <ul style="list-style-type: none"> – istituisce l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici; – definisce i requisiti di 	17/8/2016	Fino all'adozione dell'atto, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza	Approvate dall'ANAC il 6/7/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.	Stato
		compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.		preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.	parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme).
9	83, co. 2 84, co. 2 84, co. 6 84, co. 8	<p>Linee guida, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che, al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, disciplinano, nel caso di lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i casi e le modalità di avvalimento; – i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII; – i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. <p>Le linee guida disciplinano, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni; – i casi e le modalità di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione; – i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati. 	19/4/2017	Fino all'adozione dell'atto, si continuano ad applicare gli articoli dal 60 al 96 (Parte II – Titolo III – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del Regolamento n. 207/2010.	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.	Stato
10	38, co. 1	Istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.	Nessuno	Nessuno	
11	38, co. 6	Atto con cui l'ANAC: <ul style="list-style-type: none"> – stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione; – assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione; – stabilisce modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione; – stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta con la precisazione che la qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. 	Nessuno	Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
12	110, co. 5, lett. b)	Linee guida relative: <ul style="list-style-type: none"> – ai requisiti aggiuntivi in caso di fallimento dell'esecutore o di concordato con continuità aziendale, al fine di partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto. 	Nessuno	Nessuno	
13	192, co. 1	Provvedimento relativo all'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti	Nessuno	Nessuno	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.	Stato
		diretti nei confronti di proprie società in house.			
14	197, co. 3	Provvedimento per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali.	Nessuno	Nessuno	
15	197, co. 4	Linee guida con cui vengono stabiliti ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale.	Nessuno	Nessuno	
16	209, co. 13	Atto con cui vengono disciplinate le modalità informatiche e telematiche deposito del lodo presso la Camera arbitrale.	Nessuno	Nessuno	
17	210, co. 1	Istituzione camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.	Nessuno	Nessuno	
18	213, co. 2	Linee guida contenenti bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile.	Nessuno		<p>Approvate dall'ANAC due linee guida relative a:</p> <p>1) Offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>2) Servizi di architettura e di ingegneria.</p> <p>Sono state approvate dall'ANAC il 21/06/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.</p>
19	213, co. 8	Provvedimento ANAC per far confluire i dati sugli appalti nella Banca dati unica gestita dall'Autorità.	Nessuno		

In pratica si tratta di 45 decreti e 19 disposizioni ANAC per un totale di 64 provvedimenti attuativi che Ministeri e ANAC dovranno predisporre per completare quella che sarà la riforma degli appalti pubblici.

Dalle due tabelle relative ai provvedimenti attuativi a carico del Ministero delle Infrastrutture ed a carico dell'ANAC è, poi, possibile rilevare che:

- 1 deve essere predisposto entro il 18 giugno 2016;
- 13 devono essere predisposti entro il 18 luglio 2016;
- 2 deve essere predisposto entro il 19 luglio 2016;
- 2 devono essere predisposti entro il 31 luglio 2016;
- 1 deve essere predisposto entro il 17 agosto 2016;
- 4 devono essere predisposti entro il 19 ottobre 2016;
- 1 deve essere predisposto entro il 31 dicembre 2016;
- 6 devono essere predisposti entro il 19 aprile 2017;
- per 34 provvedimenti non è prevista alcun termine.

Chi ha pensato che con l'adeguamento della normativa nazionale alle Direttive europee, l'Italia avrebbe avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava. Chi ha detto che si trattava di semplificazione, affermando che i 600 articoli del previgente Codice e Regolamento venivano sostituiti soltanto da 220 articoli, ha bleffato perché tra due norme non è possibile confrontare il numero di articoli che a volte hanno un solo comma ed altre decine di commi e quando, tra l'altro, uno delle due norme da confrontare per entrare a regime ha necessità di ulteriori 64 provvedimenti.

Se si vuole fare un confronto, più che di parlare di articoli, bisognerebbe parlare di parole ed, allora ho contato le parole del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento n. 207/2010 che sono in totale circa 224.000. Le parole del D.Lgs. n. 50/2016 sono, invece, circa 111.500 ma, alle stesse occorre sommare quelle dei provvedimenti attuativi.

Non conosciamo il numero di parole dei 64 provvedimenti ancora da adottare ma possono venirci in aiuto, come campione, i 10 che l'ANAC ha già predisposto; orbene gli stessi hanno una media di 5.200 parole ciascuno e, quindi, facendo una semplice moltiplicazione 64 provvedimenti avranno circa 332.800 parole. Ecco come il totale delle parole del nuovo Codice unitamente a quelle dei provvedimenti attuativi si dovrebbe attestare a circa 444.300 parole quasi il doppio di quelle delle norme vigenti.

In verità il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 855 dell'1 aprile 2016 aveva precisato, tra l'altro, che *«L'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile, rischia così di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non solo: l'obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenato nella ritardata adozione degli atti attuativi, così nel frattempo continuando a applicarsi le vecchie regole»*.

Non si sono fatte attendere le linee guida dell'ANAC previste nel nuovo Codice degli appalti pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 e già il 28 aprile 2016, a distanza di 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono state diffuse le prime sette linee guida che disegnano un sistema di attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo Codice che supera il previgente Regolamento n. 207/2010

dando vita ad un sistema basato sulla *soft-regulation*. A seguire il 10 giugno 2016 l'ANAC ha posto in consultazione altre tre linee guida.

L'attuazione delle disposizioni del Codice è demandata, infatti, all'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'ANAC, dunque, sulla base delle previsioni contenute negli articoli del citato D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare sulla base delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 216 e 217 ha sottoposto a consultazione i primi 10 documenti di consultazione preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal Codice.

Si tratta di:

- 1) Linee guida art. 111, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 su modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto da parte del Direttore dei Lavori.
- 2) Linee guida art. 111, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 su modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte del Direttore dell'esecuzione.
- 3) Linee guida art. 31, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016 su nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni.
- 4) Linee guida art. 36, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 su procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
- 5) Linee guida art. 78, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 su criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.
- 6) Linee guida sui servizi di ingegneria e architettura di cui agli artt. 23, 24 e 157 del nuovo Codice.
- 7) Linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del nuovo Codice.
- 8) Linee guida art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 relative all'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione.
- 9) Linee guida art. 83, comma 10 relative ai «*Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese*».
- 10) Linee guida art. 181 D.Lgs. n. 50/2016 relative al «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*».

Le Linee guida di cui ai precedenti punti 1 e 2 relative al Direttore dei lavori ed al Direttore dell'esecuzione, sono state approvate dall'ANAC nella seduta del 21 giugno 2016 e sono state

inviata dall'ANAC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell'adozione del decreto ministeriale di competenza.

I provvedimenti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 relativi al RUP, alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, su criteri di scelta dei commissari di gara sono stati approvati, in via preliminare dall'ANAC che ha, anche, deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari.

I provvedimenti di cui ai precedenti punti 6 e 7 relativi ai servizi di ingegneria ed architettura ed all'offerta economicamente più vantaggiosa sono tra quelli previsti all'articolo 213, comma 2 del nuovo Codice e sono stati trasmessi al Consiglio di Stato ed alle competenti commissioni parlamentari per l'acquisizione di un parere propeudeutico all'approvazione definitiva.

Per quanto concerne il provvedimento di cui ai precedenti punti da 8 a 10 devono essere ancora approvate in via preliminare dall'ANAC.

Con la consultazione, anche in riferimento al parere n. 855 del 1° aprile 2016 sul nuovo Codice del Consiglio di Stato che richiede una preventiva fase di consultazione che costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione dei soggetti interessati, l'Autorità ha inteso acquisire il punto di vista di tutti i soggetti interessati, su tutti gli argomenti indicati nei documenti presentati, che costituiscono le bozze delle linee guida finali.

In riferimento, poi, ai decreti attuativi a carico dei Ministeri alla data attuale si ha notizia del Decreto previsto all'articolo 24, comma 8 del nuovo Codice e relativo alle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento; il decreto, anche se ripropone, pedissequamente, il Decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, è stato già predisposto dai Ministeri competenti ed in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Si ha, anche, notizia del decreto sui livelli di progettazione previsto all'articolo 23, comma 3 del nuovo Codice; per lo stesso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha, recentemente, completato il lavoro tecnico sui 3 livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e progetto esecutivo) previsti nel citato articolo 23. Il decreto sarà composto da 36 articoli e di nuovi livelli di progettazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dal Codice, saranno tre:

- il primo livello (progetto di fattibilità tecnica ed economica) che di fatto sostituisce il progetto preliminare dovrà contenere le indagini sismiche, topografiche, urbanistiche, storiche, geognostiche, geotecniche;
- il secondo livello (progetto definitivo) conterrà gli stessi elaborati previsti nell'articolo 24 del previgente Regolamento n. 207/2010, ma con una serie di indagini in meno visto che le stesse sono state già predisposte nel progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo livello);
- il terzo livello di progettazione (progetto esecutivo) resterà del tutto simile a quanto previsto all'articolo 33 del previgente Regolamento n. 207/2011, con l'inserimento, dettato dall'articolo 23 del Codice, della «valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere».

La modifica del primo livello di progettazione porta al capolinea i progetti preliminari molto spesso smentiti dai successivi livelli di progettazione ma, pur sempre, idonei ad innescare

meccanismi di finanziamento e non di spesa ma non trova una soluzione di natura economica per individuare le risorse economiche necessarie alla predisposizione di tutte le indagini necessarie alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Le amministrazioni che non avranno, dunque, disponibilità economiche e che non potranno stanziare i fondi necessari per le indagini non potranno predisporre i primi livelli di progettazione e non potranno inserire le opere nella programmazione triennale.

Ma c'è di più. In questa maniera si corre il rischio che spariscano i concorsi di progettazione perché è impensabile che ad un concorso di progettazione vengano chiesti elaborati così di dettaglio e, per altro costosi. Se prima i concorsi di progettazione erano mortificati dal nuovo Codice, così si corre il rischio di farli sparire.

L'ARTICOLATO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E LE FAQ DELL'ANAC

Leggendo con la dovuta attenzione il D.Lgs. n. 50/2016, predisposto in riferimento alla Legge delega n. 11/2016, non si può fare a meno di constatare che, nonostante, il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un grande numero di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 62 nuovi provvedimenti, non dovrebbe essere difficile dedurre che la sbandierata semplificazione non solo non ci sarà, ma che il nuovo sistema che sta per nascere renderà il comparto delle opere pubbliche più iperstatico di quello attuale con un numero di provvedimenti e, quindi, di norme di gran lunga maggiore di quello vigente.

In verità il Consiglio di Stato nel proprio Parere n. 855 dell'1 aprile 2016 aveva precisato, tra l'altro, che «*L'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile, rischia così di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non solo: l'obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenato nella ritardata adozione degli atti attuativi, così nel frattempo continuando a applicarsi le vecchie regole*».

Ed, infatti, esaminando l'articolo 257 è possibile notare come venga abrogato, anche, il previgente Regolamento n. 207/2010 con la precisazione, però che alcuni articoli dello stesso resteranno in vigore, come disposto al precedente articolo 216, per alcuni mesi e, comunque, fino all'emanazione di alcuni decreti ministeriali e di alcuni provvedimenti attuativi che dovranno essere predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione. Su circa 360 articoli ne resteranno in vigore circa 155 non si sa per quanto tempo con le complicazioni facilmente intuibili.

Il nuovo Codice di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è composto dai seguenti 220 articoli e 25 allegati:

PARTE I – AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 – (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2 – (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
Art. 3 – (Definizioni)
TITOLO II – CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4 – (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)
Art. 5 – (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)
Art. 6 – (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)

[segue]

Art. 7 – (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata)
Art. 8 – (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
Art. 9 – (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
Art. 10 – (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)
Art. 11 – (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
Art. 12 – (Esclusioni specifiche nel settore idrico)
Art. 13 – (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
Art. 14 – (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo)
Art. 15 – (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
Art. 16 – (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)
Art. 17 – (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
Art. 18 – (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)
Art. 19 – (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 20 – (Opera pubblica realizzata a spese del privato)
TITOLO III – PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21 – (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
Art. 22 – (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)
Art. 23 – (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
Art. 24 – (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)
Art. 25 – (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)
Art. 26 – (Verifica preventiva della progettazione)
Art. 27 – (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
TITOLO IV – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 28 – (Contratti misti di appalto)
Art. 29 – (Principi in materia di trasparenza)
Art. 30 – (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
Art. 31 – (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
Art. 32 – (Fasi delle procedure di affidamento)
Art. 33 – (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
Art. 34 – (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
PARTE II – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I – RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35 – (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
Art. 36 – (Contratti sotto soglia)
TITOLO II – QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Art. 37 – (Aggregazioni e centralizzazione delle commi/lenze)
Art. 38 – (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
Art. 39 – (Attività di committenza ausiliarie)

[segue]

Art. 40 – <i>(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)</i>
Art. 41 – <i>(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)</i>
Art. 42 – <i>(Conflitto di interesse)</i>
Art. 43 – <i>(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatari di Stati membri diversi)</i>
TITOLO III PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I – MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
SEZIONE I – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44 – <i>(Digitalizzazione delle procedure)</i>
Art. 45 – <i>(Operatori economici)</i>
Art. 46 – <i>(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)</i>
Art. 47 – <i>(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)</i>
Art. 48 – <i>(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)</i>
Art. 49 – <i>(Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali)</i>
Art. 50 – <i>(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)</i>
Art. 51 – <i>(Suddivisione in lotti)</i>
Art. 52 – <i>(Regole applicabili alle comunicazioni)</i>
Art. 53 – <i>(Accesso agli atti e riservatezza)</i>
SEZIONE II – TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI
Art. 54 – <i>(Accordi quadro)</i>
Art. 55 – <i>(Sistemi dinamici di acquisizione)</i>
Art. 56 – <i>(Aste elettroniche)</i>
Art. 57 – <i>(Cataloghi elettronici)</i>
Art. 58 – <i>(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)</i>
CAPO II – PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 59 – <i>(Scelta delle procedure)</i>
Art. 60 – <i>(Procedura aperta)</i>
Art. 61 – <i>(Procedura ristretta)</i>
Art. 62 – <i>(Procedura competitiva con negoziazione)</i>
Art. 63 – <i>(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione)</i>
Art. 64 – <i>(Dialogo competitivo)</i>
Art. 65 – <i>(Partenariato per l'innovazione)</i>
CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
SEZIONE I – BANDI E AVVISI
Art. 66 – <i>(Consultazioni preliminari di mercato)</i>
Art. 67 – <i>(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)</i>
Art. 68 – <i>(Specifiche tecniche)</i>
Art. 69 – <i>(Etichettature)</i>
Art. 70 – <i>(Avvisi di preinformazione)</i>
Art. 71 – <i>(Bandi di gara)</i>

[segue]

Art. 72 – <i>(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)</i>
Art. 73 – <i>(Pubblicazione a livello nazionale)</i>
Art. 74 – <i>(Disponibilità elettronica dei documenti di gara)</i>
Art. 75 – <i>(Inviti ai candidati)</i>
Art. 76 – <i>(Informazione dei candidati e degli offerenti)</i>
SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 77 – <i>(Commissione di aggiudicazione)</i>
Art. 78 – <i>(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)</i>
Art. 79 – <i>(Fissazione di termini)</i>
Art. 80 – <i>(Motivi di esclusione)</i>
Art. 81 – <i>(Documentazione di gara)</i>
Art. 82 – <i>(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)</i>
Art. 83 – <i>(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)</i>
Art. 84 – <i>(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)</i>
Art. 85 – <i>(Documento di gara unico europeo)</i>
Art. 86 – <i>(Mezzi di prova)</i>
Art. 87 – <i>(Certificazione delle qualità ambientali)</i>
Art. 88 – <i>(Registro on line dei certificati (e-Certis))</i>
Art. 89 – <i>(Avvalimento)</i>
Art. 90 – <i>(Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)</i>
Art. 91 – <i>(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)</i>
Art. 92 – <i>(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)</i>
Art. 93 – <i>(Garanzie per la partecipazione alla procedura)</i>
TITOLO IV – AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 94 – <i>(Principi generali in materia di selezione)</i>
Art. 95 – <i>(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)</i>
Art. 96 – <i>(Costi del ciclo di vita)</i>
Art. 97 – <i>(Offerte anormalmente basse)</i>
Art. 98 – <i>(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)</i>
Art. 99 – <i>(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)</i>
TITOLO V – ESECUZIONE
Art. 100 – <i>(Condizioni di esecuzione dell'appalto)</i>
Art. 101 – <i>(Soggetti delle stazioni appaltanti)</i>
Art. 102 – <i>(Controlli sull'esecuzione e collaudo)</i>
Art. 103 – <i>(Garanzie per l'esecuzione)</i>
Art. 104 – <i>(Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)</i>
Art. 105 – <i>(Subappalto)</i>
Art. 106 – <i>(Modifica di contratti durante il periodo di validità)</i>
Art. 107 – <i>(Sospensione)</i>
Art. 108 – <i>(Risoluzione)</i>
Art. 109 – <i>(Recesso)</i>

[segue]

Art. 110 – <i>(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)</i>
Art. 111 – <i>(Controllo tecnico, contabile e amministrativo)</i>
Art. 112 – <i>(Appalti e concessioni riservati)</i>
Art. 113 – <i>(Incentivi per funzioni tecniche)</i>
TITOLO VI – REGIMI DI APPALTO
CAPO I – APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I – DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO
Art. 114 – <i>(Norme applicabili e ambito soggettivo)</i>
Art. 115 – <i>(Gas ed energia termica)</i>
Art. 116 – <i>(Elettricità)</i>
Art. 117 – <i>(Acqua)</i>
Art. 118 – <i>(Servizi di trasporto)</i>
Art. 119 – <i>(Porti e aeroporti)</i>
Art. 120 – <i>(Servizi postali)</i>
Art. 121 – <i>(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)</i>
SEZIONE II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 122 – <i>(Norme applicabili)</i>
Art. 123 – <i>(Scelta delle procedure)</i>
Art. 124 – <i>(Procedura negoziata con previa indizione di gara)</i>
Art. 125 – <i>(Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)</i>
Art. 126 – <i>(Comunicazione delle specifiche tecniche)</i>
Art. 127 – <i>(Norme applicabili e avviso periodico indicativo)</i>
Art. 128 – <i>(Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)</i>
Art. 129 – <i>(Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)</i>
Art. 130 – <i>(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)</i>
Art. 131 – <i>(Inviti ai candidati)</i>
Art. 132 – <i>(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)</i>
SEZIONE III – SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE
Art. 133 – <i>(Principi generali per la selezione dei partecipanti)</i>
Art. 134 – <i>(Sistemi di qualificazione)</i>
Art. 135 – <i>(Criteri di selezione qualitativa)</i>
Art. 136 – <i>(Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione)</i>
Art. 137 – <i>(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)</i>
Art. 138 – <i>(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)</i>
Art. 139 – <i>(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)</i>
SEZIONE IV – SERVIZI SOCIALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE
Art. 140 – <i>(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)</i>
Art. 141 – <i>(Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)</i>
CAPO II – APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI
Art. 142 – <i>(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)</i>

[segue]

Art. 143 – <i>(Appalti riservati per determinati servizi)</i>
Art. 144 – <i>(Servizi di ristorazione)</i>
CAPO III – APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
Art. 145 – <i>(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)</i>
Art. 146 – <i>(Qualificazione)</i>
Art. 147 – <i>(Livelli e contenuti della progettazione)</i>
Art. 148 – <i>(Affidamento dei contratti)</i>
Art. 149 – <i>(Varianti)</i>
Art. 150 – <i>(Collaudo)</i>
Art. 151 – <i>(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)</i>
CAPO IV – CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Art. 152 – <i>(Ambito di applicazione)</i>
Art. 153 – <i>(Bandi e avvisi)</i>
Art. 154 – <i>(Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)</i>
Art. 155 – <i>(Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)</i>
Art. 156 – <i>(Concorso di idee)</i>
Art. 157 – <i>(Altri incarichi di progettazione e connessi)</i>
CAPO V – SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
Art. 158 – <i>(Servizi di ricerca e sviluppo)</i>
CAPO VI – APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI
SEZIONE PRIMA – DIFESA E SICUREZZA
Art. 159 – <i>(Difesa e sicurezza)</i>
Art. 160 – <i>(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)</i>
Art. 161 – <i>(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)</i>
Art. 162 – <i>(Contratti secretati)</i>
Art. 163 – <i>(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)</i>
PARTE III – CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 164 – <i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i>
Art. 165 – <i>(Concessioni)</i>
Art. 166 – <i>(Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)</i>
Art. 167 – <i>(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)</i>
Art. 168 – <i>(Durata delle concessioni)</i>
Art. 169 – <i>(Contratti misti di concessioni)</i>
CAPO II – GARANZIE PROCEDURALI
Art. 170 – <i>(Requisiti tecnici e funzionali)</i>
Art. 171 – <i>(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)</i>
Art. 172 – <i>(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)</i>
Art. 173 – <i>(Termini e criteri di aggiudicazione)</i>

[segue]

CAPO III – ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 174 – <i>(Subappalto)</i>
Art. 175 – <i>(Modifica dei contratti durante il periodo di validità)</i>
Art. 176 – <i>(Risoluzione del contratto)</i>
Art. 177 – <i>(Affidamenti dei concessionari)</i>
Art. 178 – <i>(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)</i>
PARTE IV – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE
Art. 179 – <i>(Disciplina comune applicabile)</i>
TITOLO I – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 180 – <i>(Partenariato pubblico privato)</i>
Art. 181 – <i>(Procedure di affidamento)</i>
Art. 182 – <i>(Finanziamento del progetto)</i>
Art. 183 – <i>(Finanza di progetto)</i>
Art. 184 – <i>(Società di progetto)</i>
Art. 185 – <i>(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto)</i>
Art. 186 – <i>(Privilegio sui crediti)</i>
Art. 187 – <i>(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)</i>
Art. 188 – <i>(Contratto di disponibilità)</i>
Art. 189 – <i>(Subentro)</i>
Art. 190 – <i>(Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzonta/e)</i>
Art. 191 – <i>(Cessione di immobili in cambio di opere)</i>
TITOLO II – IN HOUSE
Art. 192 – <i>(Regime speciale degli affidamenti in house)</i>
Art. 193 – <i>(Società pubblica di progetto)</i>
TITOLO III – CONTRAENTE GENERALE
Art. 194 – <i>(Affidamento a contraente generale)</i>
Art. 195 – <i>(Procedure di aggiudicazione del contraente generale)</i>
Art. 196 – <i>(Collaudo)</i>
Art. 197 – <i>(Sistema di qualificazione del contraente generale)</i>
Art. 198 – <i>(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)</i>
Art. 199 – <i>(Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)</i>
PARTE V – INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI
Art. 200 – <i>(Disposizioni generali)</i>
Art. 201 – <i>(Strumenti di pianificazione e programmazione)</i>
Art. 202 – <i>(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)</i>
Art. 203 – <i>(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)</i>
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I – CONTENZIOSO

[segue]

CAPO I – RICORSI GIURISDIZIONALI
Art. 204 – <i>(Ricorsi giurisdizionali)</i>
CAPO II – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 205 – <i>(Accordo bonario per i lavori)</i>
Art. 206 – <i>(Accordo bonario per i servizi e le forniture)</i>
Art. 207 – <i>(Collegio consultivo tecnico)</i>
Art. 208 – <i>(Transazione)</i>
Art. 209 – <i>(Arbitrato)</i>
Art. 210 – <i>(Carnera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)</i>
Art. 211 – <i>(Pareri di precontenzioso dell'ANAC)</i>
TITOLO II – GOVERNANCE
Art. 212 – <i>(Indirizzo e coordinamento)</i>
Art. 213 – <i>(Autorità Nazionale Anticorruzione)</i>
Art. 214 – <i>(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)</i>
Art. 215 – <i>(Consiglio superiore dei lavori pubblici)</i>
TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Art. 216 – <i>(Disposizioni transitorie e di coordinamento)</i>
Art. 217 – <i>(Abrogazioni)</i>
Art. 218 – <i>(Aggiornamenti)</i>
Art. 219 – <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>
Art. 220 – <i>(Entrata in vigore)</i>
Allegato I – <i>Elenco delle attività di cui all'articolo 3, co. 2, lett. ii) n. 1) (Allegato II dir. 2014/24/UE; Allegato I dir. 2014/25/UE e Allegato I dir. 2014/23/UE)</i>
Allegato II – <i>Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1 (Allegato II dir. 2014/23/UE)</i>
Allegato III – <i>Autorità governative centrali (Allegato I – dir. 2014/24/UE)</i>
Allegato IV – <i>Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari (Allegato III – D.Lgs. n. 163/2006)</i>
Allegato V – <i>Caratteristiche relative alla pubblicazione (Allegato VIII dir. 2014/24/UE; Allegato IX dir. 2014/25/UE)</i>
Allegato VI – <i>Elenco degli atti giuridici dell'Unione (Allegato III dir. 2014/25/UE)</i>
Allegato VII – <i>Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8 (Allegato IV dir. 2014/25UE)</i>
Allegato VIII – <i>Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa (Allegato III dir. 2014/24/UE)</i>
Allegato IX – <i>Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 (Allegato XIV – art. 74 dir. 2014/24/UE; Allegato XVII – art. 91 dir. 2014/25/UE e Allegato IV – art. 19 dir. 2014/23/UE)</i>
Allegato X – <i>Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale (Allegato X dir. 2014/24/UE; Allegato XIV dir. 2014/25/UE; Allegato X dir. 2014/23/UE)</i>
Allegato XI – <i>Requisiti relativi agli strumenti e a i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché del piani e progetti nei concorsi (Allegato IV dir. 2014/24/UE; Allegato V dir. 2014/25/UE)</i>

[segue]

Allegato XII – <i>Informazioni che devono figurare nei documenti di gara In relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali</i> (Allegato VI dir. 2014/24/UE; Allegato VII dir. 2014/25/UE)
Allegato XIII – <i>Definizione di talune specifiche tecniche</i> (Allegato VII dir. 2014/24/UE; Allegato VIII dir. 2014/25/UE)
Allegato XIV – <i>Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali</i> (Allegato V dir. 2014/24/UE; Allegato VI, X, XI, XII e XVIII dir. 2014/25/UE)
Allegato XV – <i>Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali</i> (Allegati IX dir. 2014/24/UE e XIII dir. 2014/25/UE)
Allegato XVI – <i>Registri di cui all'articolo 83</i> (Allegato XI dir. 2014/24/UE)
Allegato XVII – <i>Mezzi di prova dei criteri di selezione</i> (Allegato XII dir. 2014/24/UE)
Allegato XVIII – <i>Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3</i> (Allegato XIII dir. 2014/24/UE; Allegato III dir. 2014/23/UE)
Allegato XIX – <i>Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152</i> (Allegato XIX dir. 2014/25/UE)
Allegato XX – <i>Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152</i> (Allegato XX dir. 2014/25/UE)
Allegato XXI – <i>Informazioni da inserire nei bandi di concessione</i> (Allegato V dir. 2014/23/UE)
Allegato XXII – <i>Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici</i> (Allegato VI dir. 2014/23/UE)
Allegato XXIII – <i>Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni</i> (Allegato VII dir. 2014/23/UE)
Allegato XXIV – <i>Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici</i> (Allegato VIII dir. 2014/23/UE)
Allegato XXV – <i>Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigore della stessa</i> (Allegato XI dir. 2014/23/UE)

È stato, poi, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2016 l'avviso di rettifica che contiene il Comunicato relativo al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

Le rettifiche contenute nell'avviso battono qualsiasi record perché:

- sono stati pubblicati dopo quasi 3 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice;
- contengono 173 correzioni su un testo composto da 220 articoli;
- modificano 100 articoli su 220 (il 44% dell'articolato);
- le correzioni in larga parte riguardano riferimenti errati contenuti all'interno dell'articolato ed errori materiali di ortografia ma non è possibile non notare come, in alcuni casi, si tratti di vere e proprie correzioni del testo che modificano il senso dello stesso (valgano per tutte le rettifiche di cui all'articolo 31, comma 8 e dell'articolo 53, comma 7).

Ciò significa che per quasi 3 mesi gli operatori hanno avuto a che fare con un codice difficilmente leggibile, con conseguenze che sono sotto gli occhi di chi ha voglia di fare un'analisi libera da legacci politici.

Ovviamente siamo certi che questo non è il modo di legiferare e ci chiediamo perché il testo originario sia stato predisposto dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri espropriando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della responsabilità e competenza sulla predisposizione di una norma di sua esclusiva competenza.

Con le rettifiche sono stati modificati, nel dettaglio, una premessa e gli articoli 1, 3, 6, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 46, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62, 70, 72, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 137, 140, 142, 147, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 167, 169, 170, 171, 175, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 195, 197, 198, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220.

Il testo di base contenuto nei successivi capitoli dal 7 al 12 contiene tutte le modifiche introdotte dalle rettifiche pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2016 che, al fine di essere rese visibili, sono state riportate in grassetto.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE **UFFICIO REGOLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO

Art. 37 – *Aggregazione e centralizzazione delle committenze*

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all'AUSA possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 dicembre 2012, n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell'art. 37.

Le stazioni appaltanti non iscritte all'AUSA procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all'Anagrafe.

2. Per quali procedure di affidamento l'Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l'Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:

- agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
- all'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- all'acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché all'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.

3. L'art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell'allegato IX del Codice?

A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l'applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall'art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell'art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell'ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

Art. 47 – Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del Codice?

I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall'art. 47 del Codice. Inoltre, l'art. 216, comma 14, prevede che fino all'adozione delle

linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del D.P.R. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice.

Art. 84, comma 4, lett. b) – Certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti

1. Come si procede all'emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all'adozione dei nuovi modelli da parte dell'Autorità?

Nel periodo transitorio, i certificati relativi all'esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall'Autorità utilizzando l'allegato B disponibile sul sito dell'Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all'estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell'Autorità per l'emissione dei CELMAE.

Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Quali modalità devono essere seguite per l'inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l'acquisizione del CIG?

Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall'Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l'inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016.

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all'ANAC fino all'adozione degli atti dell'Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio medesimo?

Fino all'adozione degli atti dell'Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell'Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigore del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall'Autorità, l'inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016.

Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento**1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?**

Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG.

2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?

Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.

3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?

Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all'allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell'avviso (ad esempio perché avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.

4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19 aprile 2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19 aprile 2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19 aprile 2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.

6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all'art. 278 del D.P.R. 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?

L'art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l'approvazione dell'Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.

Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall'art. 183, comma 15, del Codice.

In forza della previsione contenuta nell'art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l'art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l'identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all'applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.